

REPUBBLICA SOMALA

MINISTERO LL.PP.

BUILDING AND LANDS DEPARTMENT



DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI TERRENO A SCOPO EDILIZIO

Premesso che il Sig. SCEK OMAR SCEK HASSAN
con domanda in data 4/12/1961 ha chiesto in concessione
edilizia un appezzamento di terreno demaniale di mq. 343,75,---
sito in Mogadiscio - in 4° Km. per Afgoi.

Che il relativo Avviso ad Opponendum è rimasto affisso all'Albo Municipale senza che fosse prodotta opposizione ed è stato pubblicato nel N. 9
del Bollettino Ufficiale della Somalia del 1 Settembre 1962.

SENZA OPPOSIZIONE E DA PARTE DI TERZI.

Che, in data 17 LUG. 1967 è stata versata all'Ufficio Tasse sugli Affari la somma di Sh. So. 687,50,--, quale prezzo di cessione del terreno;

Che il Servizio Tecnico Erariale ha provveduto alla consegna del terreno in questione, con verbale del 20 Luglio 1967.

Tra l'Amministrazione, rappresentata dal Ministro dei LL.PP. e l'interessato Sig. SCEK OMAR SCEK HASSAN si è convenuto quanto segue.

Art. 1.

E' dato in concessione a L. SIG. SCEK OMAR SCEK HASSAN

un appezzamento di terreno, di proprietà demaniale, di mq. 343,75,---
sito in Mogadiscio - 4° Km. per Afgoi.

L'appezzamento, avente forma trapezoidale.
e le seguenti dimensioni: mt. 14,20; 13,30 e altezza di mt. 25.
confina: a Nord con via pubblica, a Sud con il rilevato della condotta del acquedotto Municipale; a Ovest e Est con vie pubbliche del P.R.-

Art. 2.

Il terreno suddetto, delimitato a cura del Servizio tecnico Erariale a spese del concessionario, è dato a scopo edilizio per costruirvi un edificio in muratura.
ad uso abitazione civile ubicat^o c
risulta da apposita planimetria qui unita assieme al progetto di costruzione.

Art. 3.

La concessione è fatta con ogni salvezza di diritti dei terzi, ed il Concessionario si obbliga di ritenere indenne e sollevato il Governo da qualsiasi richiesta di eventuali aventi diritti sul terreno.

Art. 4.

La concessione è fatta a titolo ONEROSO ED A SCOPO EDILIZIO

Art. 5.

La costruzione, che deve sorgere sul terreno descritto al precedente n. 1. conforme al progetto allegato ed approvato dalla Commissione Edilizia Municipale nella seduta del 2 Maggio 1967 al n. 3° dovrà essere condotta a termine entro MESI 12 (dodici) dalla data di pubblicazione del decreto di concessione.

Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere apportate, sia al progetto che al fabbricato, tutte le modifiche che venissero ritenute opportune per ragioni tecniche od estetiche dall'Autorità competente.

Art. 6.

Il pavimento del piano terreno del fabbricato dovrà essere ad una quota superiore a quella media del tratto di strada antistante.

Le acque luride del fabbricato filtrante dovranno essere raccolte in un pozzo nero il quale, se del tipo a fondo filtrante, dovrà essere ubicato in guisa che il Perimetro interno dello scavo risulti alla distanza minima di metri due da ogni muro sia principale che divisorio.

Art. 7.

Per le strutture in cemento armato si dovranno osservare le «Norme per l'esecuzione in conglomerato cementizio semplice ed armato» giusta il R. Decreto 16 novembre 1939, n. 2229.

Art. 8

Non possono essere eseguite sul terreno altre costruzioni, oltre quelle progettate, senza preventiva autorizzazione scritta dal Governo alla quale, all'uopo, dovrà essere presentata apposita domanda corredata, a norma delle vigenti disposizioni, del nuovo progetto.

Ogni eventuale variazione alla costruzione cui fa riferimento il presente disciplinare dovrà essere egualmente autorizzata dal Governo e se del caso, approvato dalla Commissione Edilizia Municipale.

Art. 9

La concessione, oltre alle condizioni del presente disciplinare, è sottoposta a tutte le altre di cui agli articoli da 41 a 60 e da 101 a 106 del R. Decreto 7 febbraio 1926, n. 269, estesi alla Somalia con R.D. 17 marzo 1938, n. 380.

Il concessionario dovrà inoltre sottostare a tutte le norme edilizie ed igieniche nonchè a quelle relative all'attuazione del piano regolatore.

Art. 10.

Il concessionario si obbliga di costruire una decorosa recinzione del terreno destinato a giardino ed a provvedere alla piantagione nel giardino stesso del numero di piante ornamentali e forestali che sarà stabilito dalla competente Autorità nonchè alla manutenzione delle piante stesse.

Art. 11.

Qualora la costruzione non sia ultimata nel termine prescritto dall'articolo 5 e per qualsiasi altra infrazione al presente disciplinare, la concessione verrà revocata con apposito decreto, senza che il concessionario inadempiente possa pretendere indennizzo di sorta per i lavori eseguiti. In tal caso il concessionario perderà anche l'intero prezzo versato per il terreno.

Art. 12.

Nel caso venissero rinvenuti oggetti o materiali di valore artistico od archeologico nel sottosuolo dell'area concessa, il concessionario dovrà darne immediato avviso al Governo per la loro rimozione e conservazione. I materiali ed oggetti rinvenuti saranno di proprietà dell'Amministrazione.

Art. 13.

Qualora sorgessero contestazioni con i concessionari confinanti per eventuali sovrapposizioni od incertezze di confine, per presunte servitù gravanti sul terreno, il Governo si riserva di decidere in qualunque momento ed a suo insindacabile giudizio, anche con modifiche a quanto sopra è concesso, senza accordare rimborsi o indennizzi.

Art. 14.

Il diritto di proprietà dell'area e delle costruzioni verrà riconosciuto, a norma dell'art. 44 del R.D. 7 febbraio 1926, n. 269, con decreto successivo a quello di concessione edilizia dopo constatata dagli organi tecnici la completa regolare esecuzione della costruzione.

Art. 15.

Il Presente disciplinare, mentre vincola fin d'ora il concessionario, non impegna il Governo se non dopo la pubblicazione del decreto di concessione edilizia che approva e rende esecutivo il disciplinare stesso.

Mogadiscio, li 17 AUG 1969

~~IL MINISTRO DEL RE~~

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Il Concessionario

Seekumar